

CODICE UNICO DI PROGETTO (C.U.P.): I71B07000190005
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 7844054E1F



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4
(TRATTO VENEZIA – TRIESTE) ED IL RACCORDO VILLESSE – GORIZIA
via Lazzaretto Vecchio, 26 – 34123 Trieste
ORDINANZA n° 3702 dell'11/09/2008 e s.m.i.

***Ampliamento dell'Autostrada A4 con la terza corsia tratto Quarto d'Altino (progr.
Km 10+950) - San Donà di Piave (progr. Km 29+500). Sistema automatico
rilevamento eventi realizzazione sistema di videosorveglianza.***

DISCIPLINARE DI GARA

La Stazione Appaltante si riserva di apportare rettifiche o integrazioni al bando di gara, al presente disciplinare di gara e alle schede di partecipazione. Le eventuali rettifiche e integrazioni saranno pubblicate nelle “FAQ” della pagina dedicata alla presente procedura del sito internet www.commissarioterzacorsia.it al percorso “Appalti, Bandi e Avvisi ” - “Bandi attualmente in essere sopra soglia”, entro 10 giorni antecedenti al termine per la presentazione delle offerte. I concorrenti hanno pertanto l’onere di verificare la pubblicazione di eventuali rettifiche ed integrazioni prima di presentare la domanda di partecipazione.

Si precisa che, per il solo invio delle offerte mediante mezzo di comunicazione elettronica così come previsto dall’art. 40 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., la presente procedura prevede l’utilizzo del cd. “portale appalti” della S.p.A. Autovie Venete, del cui supporto tecnico, operativo e logistico si avvale il Commissario delegato ai sensi dell’art. 2, comma 1bis dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 s.m.i. Il portale appalti della S.p.A. Autovie Venete non sarà utilizzato per nessuno altro adempimento o comunicazione della presente procedura di gara, per i quali resta quindi valida unicamente la pagina dedicata alla presente procedura del sito internet www.commissarioterzacorsia.it al percorso “Appalti, Bandi e Avvisi” - “Bandi attualmente in essere sopra soglia”, nonché le comunicazioni inoltrate via posta elettronica certificata.

1. PREMESSE

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con l’art. 1, comma 1, dell’Ordinanza 5 settembre 2008, n. 3702 e s.m.i., ha nominato il “Commissario delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell’area interessata dalla realizzazione della terza corsia del tratto della Autostrada A4 tra Quarto d’Altino e Villesse nonché dell’adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse-Gorizia” (di seguito, il “Commissario delegato” o “Stazione appaltante”).

L’art. 1, comma 1, lettere c) della prefata Ordinanza dispongono che il Commissario Delegato provveda rispettivamente “alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, tenuto conto della programmazione e della disponibilità finanziaria degli stessi, comunque funzionali al decongestionamento dell’area interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla presente ordinanza”.

L’art. 1, comma 2, della prefata Ordinanza dispone che il Commissario delegato provveda al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere di cui sopra e può adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere.

Il Soggetto Attuatore, in ragione di tali presupposti, con decreto a contrarre n° 397 del 05.04.2019, ha deliberato di affidare i lavori di “Ampliamento dell’Autostrada A4 con la terza corsia tratto Quarto d’Altino (progr. Km 10+950) - San Donà di Piave (progr. Km 29+500). Sistema automatico rilevamento eventi realizzazione sistema di videosorveglianza”.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 36, comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Le attività oggetto del presente appalto dovranno essere svolte nelle province di Venezia e Treviso (codici NUTS: ITH35 e ITH34).

Il progetto esecutivo posto a base dell’appalto di che trattasi è stato approvato con Decreto del Soggetto Attuatore n. 376 dd. 10.10.2018.

CIG 7844054E1F - CUP I71B07000190005

La Stazione appaltante è il Commissario delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia – Trieste) ed il raccordo Villesse – Gorizia, Via V. Locchi n. 19, 34143 Trieste.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., è l’ing. Enrico Razzini, domiciliato per la carica c/o Commissario delegato - Via V. Locchi n. 19 - 34143 tel. 040/3189111, telefax 040/3189313, P.E.C.: gare@pec.commissarioterzacorsia.it.

Il profilo dell’amministrazione aggiudicatrice è www.commissarioterzacorsia.it.

Si rappresenta che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2018, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020, fermo restando che la fattispecie non avrà effetti sulla presente procedura di gara in virtù delle disposizioni di seguito riportate.

Si precisa che in qualsiasi momento la S.p.A. Autovie Venete potrà subentrare al Commissario delegato in

qualità di Stazione appaltante nella presente procedura di gara o nel successivo contratto. Analogamente, in qualsiasi momento il nuovo soggetto concessionario autostradale (l'attuale concessione della S.p.A. Autovie Venete è scaduta il 31.03.2017) potrà subentrare al Commissario delegato o alla S.p.A. Autovie Venete in qualità di Stazione appaltante nella presente procedura di gara o nel successivo contratto. Il subentro non comporterà alcun onere o vantaggio per i concorrenti e l'aggiudicatario, né da parte del Commissario delegato, né da parte di S.p.A. Autovie Venete, né da parte del nuovo soggetto Concessionario.

Il subentrante potrà proseguire, sospendere, modificare, prorogare, annullare o revocare la procedura di gara, senza che i concorrenti e/o l'eventuale aggiudicatario possano avanzare pretese di nessun genere né nei confronti del Commissario delegato, né nei confronti della S.p.A. Autovie Venete né nei confronti del nuovo Concessionario.

Il subentrante nel contratto potrà proseguire il rapporto contrattuale in essere o recedere dal contratto stesso e in tal caso sarà tenuto a corrispondere all'Operatore Economico unicamente quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Null'altro sarà dovuto all'Operatore Economico, a nessun titolo, né da parte del Commissario delegato né da parte del nuovo Concessionario né da parte della S.p.A. Autovie Venete.

Nel caso in cui non avvenga il subentro nel contratto da parte del nuovo Concessionario, la S.p.A. Autovie Venete potrà recedere dal contratto stesso corrispondendo all'appaltatore unicamente quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Null'altro sarà dovuto all'Operatore Economico a nessun titolo, né da parte del nuovo Concessionario né da parte della S.p.A. Autovie Venete.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Link di Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., con i contenuti ivi previsti, comprensivo, tra gli altri, dei seguenti documenti: Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali, Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche;
2. Bando di gara;
3. Disciplinare di gara;
4. Scheda 1 – “Domanda di Partecipazione”;
5. Scheda 1 bis – “Operatore Economico componente di un Raggruppamento temporaneo, di un consorzio ordinario, di un GEIE o di un'aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete”;
6. Scheda 2 – “Informazioni sull'operatore economico e altre dichiarazioni”;
7. Scheda 3 - “Offerta economica”;
8. D.G.U.E.;
9. Schema di contratto;
10. Schema di Protocollo Operativo Monitoraggio Flussi Finanziari;
11. Protocollo di Legalità tra le Prefetture UU.TT.G. di Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone, Venezia, Treviso ed il Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia del 12 maggio 2009 (prot. Commissario Atti/39);
12. Decreto a contrarre.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.commissarioterzacorsia.it>, (nella pagina dedicata alla presente procedura al percorso “Appalti, Bandi e Avvisi” - “Bandi attualmente in essere sopra soglia”) ad eccezione dell'allegato 1 (progetto a base di gara) a causa delle sue dimensioni.

Il solo allegato 1 è scaricabile in formato .pdf accedendo al seguente sito FTP (File Transfer Protocol): <http://share.autovie.net>. Per l'accesso dovranno essere utilizzate le credenziali che saranno fornite tramite posta elettronica certificata P.E.C., entro 48 ore lavorative dalla richiesta da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica certificata P.E.C. gare@pec.commissarioterzacorsia.it.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite PEC all'indirizzo gare@pec.commissarioterzacorsia.it, entro le ore 12.00 del giorno 24.06.2018. Pertanto, le richieste di chiarimenti pervenute dopo tale termine potranno non essere prese in considerazione.

L'oggetto della P.E.C. dovrà riportare la dicitura “quesito” seguita dal CIG della procedura. In caso contrario,

la Stazione appaltante non potrà essere considerata responsabile per l'eventuale mancata risposta alla richiesta di chiarimento.

Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nelle "FAQ" della pagina dedicata alla presente procedura del sito internet www.commissarioterzacosia.it al percorso "Appalti, Bandi e Avvisi" - "Bandi attualmente in essere sopra soglia", nonché mediante PEC esclusivamente al soggetto che ha inoltrato la richiesta.

Non verranno date risposte a quesiti di natura giuridica o interpretazioni delle norme di legge; si forniranno esclusivamente chiarimenti di natura procedurale.

Costituisce un onere dei concorrenti esaminare il contenuto delle risposte pubblicate, rimanendo la Stazione appaltante dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.

Tutte le richieste e le relative risposte si daranno per conosciute da tutti i concorrenti che presenteranno offerta.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., i concorrenti sono tenuti ad indicare, all'atto dell'iscrizione al portale appalti della S.p.A. Autovie Venete, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC gare@pec.commissarioterzacosia.it e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti all'atto dell'iscrizione al portale appalti della S.p.A. Autovie Venete.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente comunicate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, professionisti associati, società di professionisti, società di ingegneria, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata all'indirizzo di posta elettronica PEC indicato all'atto dell'iscrizione al portale appalti della S.p.A. Autovie Venete si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, associati, consorziati o, in qualsiasi modo riuniti.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la suddivisione in lotti non rappresenta una soluzione tecnica percorribile, oltre che costituire una scelta non conveniente dal punto di vista economico per la stazione appaltante.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

lavorazione	categoria D.P.R. 207/2010D.M. 248/2016	qualificazione obbligatoria (si/no)	importo (euro)	classifica	indicazioni speciali ai fini della gara	
					prevalente o scorporabile	subap- paltabile (si/no)

STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERR...	OS19	Sì	1.081.780,15	III-bis	prevalente	nei limiti di legge
--	-------------	----	---------------------	----------------	------------	---------------------------

L'importo presunto complessivo a base di gara è pari a € **1.081.780,15**,- oltre ad IVA di legge, così ripartito:

a. per l'esecuzione dei lavori: € **1.054.007,53**,- assoggettabili a ribasso d'asta, nei quali è compreso il costo della manodopera pari a € **237.802,60**,-;

b. costi di sicurezza da P.S.C. pari ad € **27.773,15**,- non assoggettabili a ribasso d'asta.

L'appalto è finanziato con fondi della S.p.A. Autovie Venete.

L'appalto sarà liquidato a misura.

L'importo a base di gara, comprensivo dei costi della manodopera, è stato calcolato sulla base del prezzario ANAS corrente.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto è di giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Non sono previste opzioni o rinnovi.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È fatto divieto al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È fatto divieto al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività

giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità tra le Prefetture UU.TT.GG. di Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone, Venezia, Treviso ed il Commissario delegato del 12 maggio 2009 (allegato 10 del presente disciplinare) costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

La mancata accettazione delle clausole contenute nello Schema di Protocollo Operativo Monitoraggio Flussi Finanziari (allegato 9 del presente disciplinare) costituisce causa di esclusione dalla gara.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

b) Possesso del requisito di qualificazione di seguito specificato.

- **Concorrente italiano o stabilito in Italia**

Il concorrente all'atto dell'offerta deve possedere l'attestazione per prestazioni di costruzione o di costruzione e progettazione in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 84 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., all'art. 61 e all'Allegato A del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. regolarmente autorizzata. L'attestazione deve comprovare la qualifica del concorrente nella categoria di opere riportata al punto 3 del presente disciplinare, con una classifica atta a coprire il rispettivo importo.

- **Operatore economico stabilito in Paesi terzi**

Per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, si applicano gli artt. 45 comma 1, 49, 83 comma 3, e 86 commi 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

I medesimi operatori dovranno presentare documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre, ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

7.2 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

L'impegno a costituire il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti, deve elencare tutti gli operatori economici partecipanti con le rispettive quote di partecipazione e la descrizione delle prestazioni che saranno svolte da ciascuno, nonché l'operatore economico che assumerà il ruolo di capogruppo/mandatario mediante la compilazione della scheda 1, allegata al bando di gara.

Ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. in caso di **Raggruppamento temporaneo** o **Consorzio ordinario** di concorrenti di tipo **orizzontale** (costituito o costituendo), nonché in caso di aggregazione di imprese di rete e di GEIE ai sensi del secondo periodo del comma 8 dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., i requisiti di qualificazione richiesti dal punto 7.1 per il concorrente singolo devono essere posseduti dalla mandataria o dall'impresa consorziata capogruppo nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento, purché il raggruppamento o consorzio raggiunga, nella sua interezza, i requisiti richiesti. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei requisiti posseduti, la mandataria/capogruppo in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti/consorziate con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dagli operatori economici interessati.

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Si specifica che i requisiti speciali di cui dispone ciascun operatore economico devono consentire lo svolgimento della prestazione che assume nell'ambito del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Imprese cd. "cooptate" ex comma 5 art. 92 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.

Ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente, o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo/consorzio, hanno i requisiti di cui sopra, possono raggruppare altre imprese (cd. cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Le imprese cooptate non acquisiscono lo status di concorrente e non acquistano alcuna quota di partecipazione all'appalto (non configurandosi formalmente come offerenti).

7.3 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di cui al punto 7.1, ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., può dimostrare il possesso dei requisiti di cui al punto 7.1 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, come meglio specificato nell'art. 15 del presente Disciplinare.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Seggio di Gara comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le opere di cui all'art. 89, comma 11 del medesimo decreto, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

I subappaltatori dovranno possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

10. GARANZIA PROVVISORIA – IMPEGNO A RILASCIARE LA GARANZIA DEFINITIVA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., pari al 2 % dell'importo a base d'asta e precisamente di importo pari ad €21.635,60 (ventunomilaseicentotrentacinque/60), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi dell'art. 84 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e

speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il conto corrente di Banca Monte dei Paschi di Siena – filiale di Trieste - codice IBAN IT 16 T 01030 02230 000002650093 intestato alla S.p.A. Autovie Venete avente ad oggetto “costituzione deposito cauzionale per partecipazione alla procedura di gara CIG 7769312F12”;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., al solo consorzio; in caso di di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la polizza fideiussoria ovvero la fideiussione bancaria dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che faranno parte del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 gennaio 2018 n. 31 e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 4) avere validità per 360 giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 90 giorni naturali e consecutivi, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte, con firma digitale, da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i., sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.).

La garanzia dovrà essere sottoscritta digitalmente anche dal concorrente. Se trattasi di costituendo R.T.I./consorzio ordinario non ancora costituito dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. Se trattasi di R.T.I. o consorzio ordinario costituito dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario/capofila.

Analogamente anche l'eventuale ricevuta di deposito dei titoli del debito pubblico presso una tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, o di avvenuto pagamento del bonifico dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione ed essere sottoscritta digitalmente dal concorrente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che la garanzia provvisoria e/o l'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i., la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria è svincolata/restituita dalla Stazione appaltante ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni dall'aggiudicazione, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipulazione del contratto.

Il concorrente si impegna, qualora risultasse aggiudicatario, a prestare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice all'atto della stipula del contratto di appalto.

Il concorrente si impegna, qualora risultasse aggiudicatario, a stipulare la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori (CAR) con un massimale pari all'importo contrattuale e danni cagionati a terzi (RCT) con un massimale pari ad €500.000,00.-.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **140,00.- (centoquaranta/00)** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per il solo invio delle offerte in modalità telematica così come previsto dall'art. 40 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., la presente procedura prevede l'utilizzo del cd. "portale appalti" della S.p.A. Autovie Venete, del cui supporto tecnico, operativo e logistico si avvale il Commissario delegato ai sensi dell'art. 2, comma 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 s.m.i..

E' possibile accedere al portale appalti della S.p.A. Autovie Venete sia dalla pagina dedicata alla presente procedura del sito internet www.commissarioterzacosia.it al percorso "Appalti, Bandi e Avvisi" - "Bandi attualmente in essere sopra soglia", sia direttamente tramite l'indirizzo:

https://portaleappalti.autovie.it/PortaleAutovie/it/ppgare_bandi_lista.wp.

Le regole di utilizzo del portale appalti sono disponibili al link "Regole piattaforma e-procurement" del menù informazioni, ovvero all'indirizzo:

https://portaleappalti.autovie.it/PortaleAutovie/it/ppgare_doc_regolamento.wp

Si raccomanda la lettura delle regole di utilizzo che devono essere accettate in fase di registrazione al portale.

Il Gestore del Sistema è Maggioli S.p.A. – divisione Eldasoft.

Si precisa che il portale appalti della S.p.A. Autovie Venete sarà utilizzato esclusivamente per l'invio dell'offerta in modalità telematica. Il portale appalti della S.p.A. Autovie Venete non sarà utilizzato per nessuno altro adempimento o comunicazione della presente procedura di gara, per i quali resta quindi valida unicamente la pagina dedicata alla presente procedura del sito internet www.commissarioterzacosia.it al percorso "Appalti, Bandi e Avvisi" - "Bandi attualmente in essere sopra soglia", nonché le comunicazioni inoltrate via posta elettronica certificata all'indirizzo inserito in fase di registrazione al portale.

Registrazione al portale appalti

Per l'invio dell'offerta è preliminarmente necessario registrarsi al portale. Le istruzioni per procedere alla registrazione sono disponibili al link "Accesso Area Riservata" del menù informazioni del portale appalti, ovvero all'indirizzo:

https://portaleappalti.autovie.it/PortaleAutovie/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp

In caso il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, contratto di rete è sufficiente che il solo mandatario/capogruppo si registri al portale appalti.

L'indirizzo di posta elettronica certificata PEC inserita in fase di registrazione al portale appalti sarà quella utilizzata per le comunicazioni di cui al paragrafo 2.3.

Invio dell'offerta

Per l'invio dell'offerta da parte dell'operatore economico già registrato è disponibile una specifica guida al link "Istruzioni e manuali" del menù informazioni del portale appalti, ovvero all'indirizzo:

https://portaleappalti.autovie.it/PortaleAutovie/it/ppgare_doc_istruzioni.wp

Inoltre, per la risoluzione di eventuali problemi tecnici in fase di registrazione e/o presentazione dell'offerta è disponibile un servizio di assistenza tecnica al link "Assistenza tecnica" del menù informazioni del portale appalti, ovvero al seguente indirizzo:

https://portaleappalti.autovie.it/PortaleAutovie/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp

Si richiama l'attenzione del concorrente sull'operatività di tale servizio riportata nel sito, che prevede degli specifici orari ed un termine, con riferimento alla data ultima di presentazione dell'offerta, oltre il quale l'assistenza non è assicurata.

L'offerta deve essere inviata entro le ore 12.00 del giorno 02.07.2019 esclusivamente tramite il portale appalti della S.p.A. Autovie Venete.

Il tempo della piattaforma telematica del portale appalti è costantemente indicato a margine di ogni schermata della piattaforma ed è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC(IEN) di cui al D.M. 30 novembre 1993 n. 591.

Non saranno ammesse offerte pervenute in modalità cartacea o tramite posta elettronica certificata PEC.

La piattaforma telematica utilizzata dal portale appalti prevede il caricamento dei documenti costituenti l'offerta del concorrente nelle seguenti buste telematiche:

"A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

"B - OFFERTA ECONOMICA"

I documenti costituenti l'offerta sono illustrati ai paragrafi seguenti.

Ciascun singolo documento da caricare non può superare la dimensione massima di 50 MB.

Ciascuna busta telematica non può complessivamente superare la dimensione massima di 50 MB.

Si segnala che per procedere in modo ottimale al caricamento dei documenti è necessario connettere alla piattaforma telematica una singola utenza che dovrà effettuare il logout al termine di ogni sessione di lavoro.

Si precisa, inoltre, che i documenti caricati durante una sessione di lavoro non sono salvati in maniera permanente sulla piattaforma sino a che non viene premuto il pulsante "salva documenti".

In ragione della dimensione dei documenti e delle capacità di trasmissione dati del concorrente e delle linee utilizzate, può variare il tempo di caricamento dell'offerta. Si precisa a tal riguardo che non saranno accettate offerte che alla scadenza del termine per la loro presentazione non siano state completamente caricate ed

inoltrate definitivamente. Rimane quindi ad esclusivo rischio del concorrente il caricamento e l'inoltro dell'offerta entro il termine indicato.

La presenza all'interno delle buste telematiche di documenti che non risultano visualizzabili rimane di esclusiva responsabilità dei concorrenti che sono tenuti alla verifica della loro integrità prima dell'inoltro dell'offerta.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono caricare sulla piattaforma telematica una nuova offerta in sostituzione della precedente che deve essere preventivamente eliminata dal concorrente stesso.

Si precisa che, ad eccezione dell'indirizzo PEC, le informazioni ed i dati che saranno considerati ai fini della presente procedura sono unicamente quelle presenti nella documentazione caricata nelle tre buste e non quelli inseriti sulla piattaforma telematica nel portale appalti in fase di registrazione o di invio dell'offerta.

Sottoscrizione dei documenti di gara

Si precisa che per poter presentare l'offerta, il legale rappresentante del concorrente, nonché di tutti gli altri operatori economici eventualmente tenuti a sottoscrivere l'offerta e/o altre dichiarazioni in essa contenute, dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AgID, (ex DigitPA) previsto dall'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 82/2005, generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e dal D.P.C.M. 30 marzo 2009 (G.U. 6 giugno 2009, n. 129).

Sono ammessi i certificati di firma digitale rilasciati da:

- Certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche".
- Certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea, quando ricorre una delle condizioni indicate al comma 4 dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005.

Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati sono CADES e PADES.

Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. .zip) contenente uno o più file privi di firma digitale. La firma digitale deve essere apposta su ogni singolo file.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE ed il PASSOE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni sono preferibilmente redatte sulle schede allegate al presente disciplinare e messe a disposizione alla pagina dedicata alla presente procedura del sito internet www.commissarioterzacosria.it al percorso "Appalti, Bandi e Avvisi" - "Bandi attualmente in essere sopra soglia". Qualora alcune dichiarazioni richieste ai sensi del presente Disciplinare non siano presenti nelle schede, le stesse dovranno essere predisposte autonomamente dal concorrente secondo i contenuti e le modalità di volta in volta indicate nello stesso Disciplinare.

Il dichiarante allega copia in formato elettronico sottoscritta digitalmente di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più schede distinte).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Lingua dell'offerta

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. Si procederà invece all'esclusione del concorrente in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta B.

Validità dell'offerta

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per 360 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. è comunque facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta telematica "A – Documentazione amministrativa" contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in bollo e preferibilmente mediante la compilazione della scheda 1 contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio ordinario di concorrenti, RTI, consorzio stabile, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara nella scheda 1; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta:

- nel caso di operatore singolo, dall'operatore stesso;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di GEIE dal soggetto dotato di idonei poteri di rappresentanza del GEIE, la cui titolarità deve essere dimostrata allegando la necessaria documentazione probatoria;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a. copia fotostatica di un documento d'identità del/i sottoscrittore/i;
- b. copia conforme all'originale della/e procura/e oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

In caso di partecipazione associata (mandataria/mandanti; capofila/consorziate) ciascun operatore economico deve compilare e sottoscrivere la scheda 1-bis da allegare alla domanda di partecipazione, con la quale tra l'altro dichiara di aver sottoscritto/assume l'impegno a sottoscrivere il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria/capofila.

Ciascun operatore economico, ivi inclusi i singoli consorziati indicati per l'esecuzione della prestazione da parte del consorzio concorrente o i singoli operatori costituenti il RTI, deve, inoltre, compilare la scheda 2, da allegare alla domanda di partecipazione.

Ai fini dell'assolvimento dell'apposizione del bollo sulla domanda di partecipazione il concorrente deve inserire nella busta telematica A la scansione della prima pagina della domanda di partecipazione con l'apposizione della marca da bollo debitamente annullata, ovvero porre in essere quanto previsto dalla normativa vigente per assolvere l'adempimento richiesto.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul "portale appalti" dedicata al presente appalto, secondo quanto di seguito indicato.

In conformità a quanto disposto nel Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2018, il DGUE firmato digitalmente, deve essere inserito nella busta A.

Il DGUE, messo a disposizione sul predetto "portale appalti" in formato .rtf, nella sezione dedicata ai concorrenti, dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente; il predetto DGUE può essere unicamente compilato e non può essere modificato in altro modo. Sul medesimo sito, nella sezione dedicata alla pubblicazione del bando, è disponibile il medesimo DGUE anche in formato PDF da utilizzare per confronto. Infatti, stante la possibilità di una non corretta visualizzazione del DGUE in formato .rtf da parte di alcuni programmi, si raccomanda di verificare la sua corrispondenza con il DGUE fornito in formato PDF prima di procedere alla sua compilazione.

La mancanza o l'incompletezza del DGUE in formato elettronico conforme alle indicazioni sopra fornite comporterà l'attivazione della procedura ex art. 83, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega alla domanda di partecipazione:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 14.3.1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria sottoscritto digitalmente dalla stessa ausiliaria.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D. M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D. L. 78/2010, e s.m.i. conv. in L. 122/2010 e s.m.i.) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D. M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle lavorazioni che intende subappaltare.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si richiama il Comunicato del Presidente A.N.AC. del 8 novembre 2017 in merito alla dichiarazione del legale rappresentante per conto di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80.

Qualora il concorrente non utilizzi il DGUE disponibile sulla pagina dedicata alla presente procedura, si ricorda che deve essere allegata alla domanda anche una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 14.3.1 n. 1 del presente Disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato, sottoscritto digitalmente:

- nel caso di concorrente singolo, dall'operatore stesso;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento da tutte le imprese ausiliarie;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Il concorrente rende – tra l'altro - le seguenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (in alternativa è sufficiente la compilazione del DGUE pubblicato nella sezione dedicata al presente appalto sul sito www.autovie.it, in corrispondenza della Parte III, Sez. D, dove sono stati aggiunti i riferimenti alle predette disposizioni di Legge);
2. dichiara, tramite la compilazione della scheda 2, i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara, qualora tenuto all'iscrizione, tramite la compilazione della scheda 2, l'iscrizione nel registro dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
4. dichiara, tramite la compilazione della scheda 2, la propria posizione previdenziale e la sua assoggettabilità agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e s.m.i.;
5. dichiara di possedere il requisito di cui al p.to 7.1.b mediante presentazione di attestazione SOA in corso di validità;
6. dichiara, tramite la compilazione della scheda 1, remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sui lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - c. della disponibilità e distanza delle cave, degli impianti e delle discariche autorizzate, di tutti gli oneri conseguenti (vitto, alloggio, trasferte, ecc..) all'impiego della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché di della disponibilità dei materiali, dei mezzi e delle attrezzature necessari per l'esecuzione dei lavori;
7. accetta, tramite la compilazione della scheda 1 senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
8. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento approvato con Decreto del Presidente della Regione – Commissario Delegato 29 gennaio 2016, n. 301 e disponibile al link <http://www.commissarioterzacorsia.it/ProxyVFS.axd?snode=15925&stream> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
9. si impegna, tramite la compilazione della scheda 1, a prestare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. all'atto della stipula del contratto.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" il seguente paragrafo:

10. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D. M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D. L. 78/2010 e s.m.i., conv. in L. 122/2010 e s.m.i., oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D. M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero (la dichiarazione non è presente nelle schede allegate al disciplinare e deve pertanto essere predisposta dal concorrente secondo quanto disposto dal presente disciplinare);

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il seguente paragrafo:

11. si impegna, tramite la compilazione della scheda 2, ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
12. indica, a mezzo della compilazione della scheda 1, domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA nonché indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
13. tramite la compilazione della scheda 1, autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia delle parti di offerta tecnica specificatamente individuate nella stessa offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione di diniego all'autorizzazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con apposita ulteriore autodichiarazione da allegare all'offerta tecnica, fermo restando che ai sensi del comma 6 dello stesso art. 53 l'accesso potrà essere comunque consentito ai fini della difesa in giudizio degli interessi dell'istante. In caso di richiesta di "accesso agli atti" i contenuti di tale autodichiarazione saranno oggetto di specifica istruttoria da parte del Responsabile Unico del Procedimento;
14. attesta, tramite la compilazione della scheda 2, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, il seguente paragrafo 11

15. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la dichiarazione non è presente nelle schede allegate al disciplinare e deve pertanto essere predisposta dal concorrente secondo quanto disposto dal presente disciplinare).

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Le dichiarazioni integrative sono rese e sottoscritte digitalmente, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 15;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE costituiti e consorzi stabili:
 1. dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 15;

2. da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); n. 8 (codice di comportamento); n. 11 (operatori non residenti); n. 14 (privacy) e, ove pertinente, n. 15 (concordato preventivo).

Le aggregazioni di rete di cui al punto 5 del presente disciplinare si conformano alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, rese e sottoscritte digitalmente da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); n. 8 (codice di comportamento); n. 11 (operatori non residenti); n. 14 (privacy) e, ove pertinente, n. 15 (concordato preventivo);

Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 15 sono rese compilando le schede 1, 1-bis e 2 qualora in esse presenti. Le ulteriori dichiarazioni non presenti nelle schede devono essere rese mediante autodichiarazione ai sensi del degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione o quali sezioni interne alla domanda medesima aggiunte dal concorrente.

Nel caso di concorrente singolo devono essere compilate e sottoscritte digitalmente le schede 1 e 2.

Nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire la scheda 1 deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi. Ciascun operatore economico raggruppando/consorziando deve inoltre compilare e sottoscrivere digitalmente una propria scheda 1-bis e 2.

Nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti la scheda 1 deve essere sottoscritta digitalmente dall'operatore economico mandatario/capogruppo. Ciascun operatore economico raggruppato/consorziato deve inoltre compilare e sottoscrivere digitalmente una propria scheda 1-bis e 2.

Nel caso in cui il concorrente sia un consorzio stabile la scheda 1 deve essere sottoscritta digitalmente dal consorzio stabile. Il consorzio stabile stesso e ciascun consorziato indicato per l'esecuzione della prestazione devono compilare e sottoscrivere digitalmente una propria scheda 2.

Tutte le schede 1bis e 2, nonché le ulteriori dichiarazioni, sono sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti.

Le schede e le dichiarazioni possono essere sottoscritte digitalmente da procuratore dotato di idonea procura.

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione, i seguenti documenti, sottoscritti digitalmente, di cui ai punti successivi:

16. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
17. (in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
18. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente. Il PASSOE deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito il PASSOE deve essere sottoscritto digitalmente da un legale rappresentante di ogni operatore economico componente il costituendo raggruppamento. In caso di consorzio stabile il PASSOE deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante di ogni operatore economico consorziato indicato per l'esecuzione del servizio. Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, alla domanda di partecipazione deve essere allegato anche il PASSOE relativo all'ausiliaria, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria;
19. documento attestante la garanzia provvisoria, di cui al punto 10 del presente disciplinare;
20. impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 93, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

21. per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
22. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

Le suddette dichiarazioni non presenti nelle schede allegate al presente disciplinare dovranno essere rese mediante autodichiarazione ai sensi del degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore economico tenuto a rilasciarle, o da procuratore dotato di idonea procura da allegare, unitamente ad un documento di identità, alla dichiarazione.

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i..
- dichiarazione, tramite la compilazione della scheda 1, in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., le parti ovvero le percentuali delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, ovvero firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i., con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione, tramite la compilazione della scheda 1, in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di mandatario/capogruppo, tramite la compilazione della scheda 1-bis;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate, tramite la compilazione della scheda 1-bis;
 - c. dichiarazione, tramite la compilazione della scheda 1, in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le parti ovvero la percentuale di lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i., recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i., il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti (in tali casi partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i., il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i., con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i., il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i..

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

La busta “B – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica costituita dalla Lista delle Lavorazioni e Forniture, fornita dalla Stazione appaltante con le modalità sotto indicate, composta da otto colonne nelle quali sono riportati i seguenti dati:

1. Numero d'ordine progressivo dell'articolo nella Lista;
2. La descrizione sintetica dell'articolo;
3. L'unità di misura dell'articolo;
4. La quantità presunta dell'articolo – in quanto l'appalto sarà liquidato a misura - desunto dal sommario del computo metrico del progetto esecutivo posto a base di gara.

Il concorrente deve compilare le seguenti colonne riportando in esse:

5. Il prezzo unitario offerto dal concorrente per l'articolo espresso in cifre;

6. Il prezzo unitario offerto dal concorrente per l'articolo espresso in lettere;
7. Il prodotto della quantità indicata nella colonna 4 per il prezzo unitario indicato nella colonna 6.

Il concorrente ha l'obbligo di controllare le descrizioni e le quantità delle lavorazioni corrispondenti agli articoli riportati nella Lista delle Lavorazioni e Forniture attraverso l'esame degli elaborati del progetto, comprendenti anche l'elenco prezzi unitari ed il computo metrico estimativo, e di tutti i documenti posti a base di gara, prima di formulare i prezzi unitari che intende offrire per ciascun articolo.

In calce alla Lista delle Lavorazioni e Forniture i concorrenti dovranno, a pena di esclusione, compilare la sezione riepilogativa dell'offerta, indicando (in cifre ed in lettere) l'importo **totale** offerto risultante dalla somma dei prodotti come sopra calcolati ed il corrispondente ribasso percentuale rispetto all'importo soggetto a ribasso posto a base di gara.

Ai fini della valutazione dell'elemento prezzo dell'offerta, sarà preso in considerazione esclusivamente il suddetto ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara espresso in lettere.

In caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta espressa in lettere.

I prezzi unitari, i prodotti, l'importo totale offerto e il ribasso percentuale devono essere indicati con due cifre decimali. In caso sia utilizzato un numero maggiore di cifre saranno troncati alla seconda cifra decimale, mentre se sarà utilizzato un numero minore le cifre mancanti saranno considerate zero (0).

La mancata compilazione di un prezzo unitario e/o di un prodotto e/o dell'importo totale offerto e/o del ribasso percentuale comporta l'esclusione dalla procedura di gara in quanto l'offerta risulta incompleta e, come tale, indeterminata.

Le quantità indicate nella Lista delle Lavorazioni e Forniture hanno comunque effetto ai soli fini dell'aggiudicazione.

Le offerte complessivamente pari o in rialzo **saranno escluse dalla procedura di gara**, essendo ammessi solo ribassi rispetto all'importo posto a base di gara.

L'offerta economica deve essere incondizionata, **a pena di esclusione.**

Così come richiesto dal comma 10 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il concorrente dovrà inoltre compilare l'apposita sezione della Lista delle Lavorazioni e Forniture inserendo i propri **costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**, dichiarando altresì che l'importo indicato per la manodopera garantisce comunque il rispetto dei minimi salariali. La mancata indicazione di tali costi e/o oneri comporta l'esclusione dalla procedura di gara.

Si sottolinea che il Responsabile Unico del Procedimento procederà, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., a verificare che l'offerta dell'aggiudicatario assicuri il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al comma 16 dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., se del caso. Tale verifica avverrà dopo la proposta di aggiudicazione ed indipendentemente dal fatto che l'offerta risulti anomala.

Il Responsabile Unico del Procedimento, dopo la proposta di aggiudicazione, procede alla verifica dei conteggi presentati dal concorrente tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari espressi in lettere e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma dei prodotti. In caso di discordanza fra la somma ed il ribasso percentuale offerto, prevale il ribasso percentuale offerto espresso in lettere. Tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

L'offerta deve essere incondizionata, **a pena di esclusione.**

L'offerta economica è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.

Il legale rappresentante può essere sostituito da un procuratore dotato dei poteri necessari, allegando copia non autenticata della procura attestante il potere di presentare offerta e/o di assumere obbligazioni economiche di importo almeno pari all'importo offerto.

Il concorrente la cui offerta economica non è sottoscritta o è sottoscritta da un soggetto che non dispone dei necessari poteri, è escluso dalla gara. Nel caso l'offerta debba essere sottoscritta da più di un soggetto, il concorrente è escluso anche ove le ipotesi di cui al periodo precedente si verificano per uno solo dei soggetti che avrebbero dovuto sottoscriverla.

Caricamento dell'offerta economica sulla piattaforma telematica del portale appalti

Il caricamento sulla piattaforma telematica del portale appalti della offerta economica è obbligatoria per poter inoltrare l'offerta.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante il criterio del minor prezzo, sulla base del ribasso percentuale offerto dal concorrente.

Ai sensi dell'art. 69 del R.D. 23.05.1924 n. 827, si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dalla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, nei casi previsti dall'art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. senza che coloro che hanno presentato offerta possano avanzare alcuna pretesa.

La Stazione appaltante si riserva, ai sensi del comma 1 e dell'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di richiedere ai concorrenti spiegazioni sul prezzo offerto e di condurre una verifica sulla sua congruità.

Nel caso di più offerte uguali si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio pubblico.

17. SEGGIO DI GARA

Il Seggio di Gara è nominato dalla Stazione Appaltante ed è responsabile della fase di gara relativa alle buste amministrativa ed economica (Buste A e B) ed è composto da un numero dispari pari a tre membri.

In capo ai componenti del Seggio di gara non devono sussistere cause di incompatibilità di cui all'art. 42, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i..

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **10.07.2019**, alle ore **09.30** presso la Sala Gare della S.p.A. Autovie Venete in Via V. Locchi, 19 – 34143 Trieste (Italia) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo P.E.C. almeno tre giorni prima, salvo imprevisti, della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo P.E.C. almeno tre giorni prima, salvo imprevisti, della data fissata.

Il Seggio di Gara procederà a:

- a. aprire la busta telematica "A" e verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b. eventualmente attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- c. dare lettura dell'elenco dei concorrenti ammessi e dei concorrenti esclusi dalla gara e redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

Il Seggio di gara, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, mantiene la busta B telematicamente sigillata.

La segretezza delle offerte, essendo le stesse inviate tramite la piattaforma telematica del “portale appalti”, è garantita dal gestore del Sistema Maggioli S.p.A.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

19. APERTURA DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

Successivamente, nella medesima seduta pubblica in cui il Seggio di gara dà lettura dei concorrenti ammessi ed esclusi all’esito delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa, il medesimo procederà a:

- a) per ciascuno dei concorrenti ammessi, all’apertura della “busta B – offerta economica”, alla verifica della completezza e correttezza del suo contenuto e, in caso la verifica abbia esito positivo, alla lettura dello sconto percentuale offerto e all’inserimento del concorrente in graduatoria;
- b) escludere i concorrenti la cui offerta economica non risulti ammissibile;
- c) redigere la graduatoria delle offerte ammesse;
- d) se le offerte ammesse in graduatoria sono almeno cinque, calcolare la soglia di anomalia con uno fra i due metodi di cui all’art. 97, comma 2 e comma 2-bis, a seconda che il numero delle offerte ammesse sia inferiore o meno a 15, effettuando i calcoli fino alla seconda cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque, e individuare le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata;

ovvero

- nel caso le offerte ammesse in graduatoria siano meno di cinque o non risultino offerte pari o superiori alla soglia di anomalia calcolata, proporre l’aggiudicazione al primo concorrente in graduatoria e trasmettere gli atti al Responsabile Unico del Procedimento, che potrà comunque procedere ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- e) se il numero di offerte ammesse è pari o superiore a 10, procedere all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse e proporre l’aggiudicazione al primo concorrente in graduatoria la cui offerta risulti non anormalmente bassa;

ovvero

- se il numero delle offerte ammesse è superiore a 5 ed inferiore a 10, sospendere la seduta pubblica e trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento la graduatoria provvisoria con l’individuazione delle offerte anomale in modo da procedere alla verifica di congruità delle medesime.

In qualsiasi fase delle operazioni di apertura dell’offerte economiche, il Seggio di gara provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - i casi di esclusione da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto il Seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti in base ai quali si deve procedere alla verifica di congruità delle offerte risultate anormalmente basse e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, siano presenti offerte che appaiano anormalmente basse, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, di una Commissione nominata ad hoc, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiano anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta, all'esito della verifica, risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione appositamente istituita, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La Stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 21.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora, sulla base di una valutazione del RUP, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Il RUP, ricevuta la proposta di aggiudicazione da parte del Seggio di gara, può comunque procedere alla verifica dell'offerta ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In tal caso procede come previsto al punto 20.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo precedente, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, il RUP prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sull'offerente nei confronti del quale è stata disposta la proposta di aggiudicazione.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., richiede al concorrente nei confronti del quale è stata disposta la proposta di aggiudicazione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, il RUP prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La proposta di aggiudicazione della Commissione Giudicatrice è soggetta alla verifica ed all'approvazione del RUP, ai sensi del comma 5 dell'art. 32 e del comma 1 dell'art. 33 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., entro 60 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto nel caso il Responsabile Unico del Procedimento richieda chiarimenti o documenti all'operatore economico per il quale è stata proposta l'aggiudicazione. Nel caso l'operatore economico non fornisca i chiarimenti e i documenti richiesti, o il loro contenuto non consenta l'approvazione della proposta di aggiudicazione, il Responsabile Unico del Procedimento propone alla Stazione appaltante di escludere l'operatore economico per il quale è stata proposta l'aggiudicazione. Escluso il primo operatore economico in graduatoria, il Responsabile Unico del Procedimento procede con l'operatore economico che segue in graduatoria.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione da parte del Responsabile unico del Procedimento ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i., aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

L'aggiudicazione dell'appalto non equivale ad accettazione dell'offerta, ai sensi del comma 6 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante potrà aggiudicare, quindi, al successivo concorrente in graduatoria previa verifica del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del comma 5 dell'art. 32 e del comma 1 dell'art. 33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.. Qualora la Stazione appaltante proceda ai sensi dell'art. 88 comma 4-bis del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter del citato decreto.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D. M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione e delle spese contrattuali è pari a €6.000.-. Tale importo è indicativo e potrà subire delle variazioni. La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Il contratto non può essere ceduto dall'aggiudicatario a pena di risoluzione in danno dello stesso e a pena di risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto del comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge n. 52/1991. La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata in originale o in copia autenticata alla Stazione appaltante prima dell'emissione da parte dell'appaltatore della fattura a cui la cessione si riferisce. In caso contrario la cessione non è opponibile alla Società ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La

Stazione appaltante, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalità indicate.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere l'avvio dei lavori oggetto del presente appalto in pendenza della stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione oggetto del subaffidamento.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

22.DOCUMENTI RICHIESTI AL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare, entro i termini e nel rispetto delle modalità successivamente indicati dalla Stazione Appaltante, con apposita nota, pena la revoca dell'aggiudicazione e conseguente incameramento della garanzia a corredo dell'offerta, i documenti di seguito indicati:

1. **cauzione definitiva**, per un importo definito sulla base del calcolo determinato dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La polizza assicurativa o la fideiussione bancaria dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, come previsto dall'art. 1944 del Codice Civile; dovrà prevedere inoltre la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, e dovrà essere operativa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta della Società. La firma del funzionario dell'Istituto bancario o assicurativo che rilascia la polizza o la fideiussione dovrà essere legalizzata con formula che attesta l'idoneità dei poteri di firma. Si precisa che l'operatore economico, qualora intendesse avvalersi del beneficio delle riduzioni dell'importo della cauzione previsto dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovrà allegare copia delle relative certificazioni in corso di validità di cui è in possesso;
2. polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori (CAR) con un massimale pari all'importo contrattuale e danni cagionati a terzi (RCT) con un massimale pari ad €500.000,00.-.

SOLO IN CASO DI R.T.I.

3. **mandato collettivo speciale** con rappresentanza alla mandataria (precedentemente designata). Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni previste all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal paese in cui il relativo atto è redatto.

La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa mandataria.

SOLO IN CASO DI CONSORZIO

4. **originale** o copia notarile dell'atto deliberativo dell'organo direttivo del consorzio relativo all'affidamento delle prestazioni alla consorziata;
5. **dichiarazioni** sostitutive recanti l'elenco dei soci, non soci ed ausiliari propri e della consorziata indicata quale esecutrice delle prestazioni.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE IN FASE DI GARA

Ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 104/2010, sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992.

Eventuali ricorsi relativi alla presente procedura dovranno essere presentate con le seguenti modalità:

- Per l'impugnazione del provvedimento di ammissione all'esito della verifica della documentazione

attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali previsto dal comma 1 dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla conoscenza, acquisita in qualsiasi forma, dell'atto da impugnare, ovvero decorrente dalla pubblicazione del provvedimento sul profilo del committente della stazione appaltante.

- Per l'impugnazione del provvedimento di esclusione il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dal momento in cui gli atti sono resi in concreto disponibili, attraverso qualsiasi forma, corredati di motivazione.
- Per l'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione dell'ultima delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- Per l'impugnazione del bando di gara il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sulla G.U.R.L., ai sensi dell'articolo 73, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., visto l'art. 2, comma 6, del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il concorrente partecipante esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali sottoscrivendo le schede di offerta.

A tal fine, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che:

- a. il trattamento dei dati che riguardano il concorrente ha finalità di :
 - gestire la procedura di gara;
 - gestire l'eventuale contrattualizzazione;
 - eseguire gli obblighi derivanti dal contratto;
 - adempiere ad obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie;
 - gestire l'eventuale accesso agli atti;
- b. in relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici;
- c. il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto concerne l'adempimento di obblighi legali e contrattuali, pertanto l'eventuale rifiuto, sia esso totale o parziale, da parte del concorrente a conferire i dati o a trattarli, potrà comportare la sua esclusione dalla procedura di gara, nonché l'impossibilità di instaurare rapporti contrattuali o di proseguire l'esecuzione di quelli già in corso;
- d. i dati potranno essere comunicati a:
 - professionisti;
 - istituti di credito;
 - imprese di assicurazione;
 - società di servizi;
- e. relativamente ai dati medesimi l'impresa interessata può esercitare i diritti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- f. titolare del trattamento è il Commissario Delegato, Via del Lazzaretto Vecchio n. 26 – 34123 Trieste.

25. ULTERIORI DISPOSIZIONI

La Società si riserva:

- di non dar luogo o di annullare o di revocare in qualsiasi momento la procedura, o di prorogare i termini di presentazione dell'offerta, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura al riguardo;

- di sospendere momentaneamente la procedura e di rimandarla a successiva data qualora, nel corso delle sedute pubbliche di gara, si rendessero necessari approfondimenti, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura al riguardo;
- di procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta o rimanga comunque valida una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta congrua a proprio insindacabile giudizio;
- di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, nei casi previsti dall'art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. senza che coloro che hanno presentato offerta possano avanzare alcuna pretesa.

26. CONTROVERSIE IN FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del contratto saranno devolute esclusivamente alla giurisdizione del Giudice ordinario del Competente Foro di Trieste.

È escluso il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 209 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i..

27. RISERVATEZZA

L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, durante la presente procedura di gara. L'Operatore Economico si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli di presentazione dell'offerta. È, inoltre, responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di questi obblighi di riservatezza.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la scrivente Stazione Appaltante ha la facoltà di escludere il concorrente dalla procedura di scelta del contraente, fermo restando che l'Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa Stazione Appaltante.

Trieste,

IL SOGGETTO ATTUATORE

(dott. Graziano Pizzimenti)

